

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002594	19/12/2025

OGGETTO: DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL'ETA' EVOLUTIVA – PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DGR n. 1265/2025 E PER L'EFFETTO DETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA STRUTTURE ACCREDITATE DEDICATE ALLA SALUTE MENTALE ETA' EVOLUTIVA VALEVOLE PER L'ANNO 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002980 DEL 17/12/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 3 (tre) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 19/12/2025 14:20 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 19/12/2025 14:54 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 19/12/2025 16:11 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 19/12/2025 15:48 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **19/12/2025**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 19/12/2025 16:12
 Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Medicina Evolutiva, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che

- L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione;
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, prevede che le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

Considerato che

la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione il compito di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

Rilevato che

- le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che *"la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica"*.
- l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che *"le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."*
- L'art.11 della legge regionale 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

Considerato che

il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede: *"1. In attuazione dell'articolo 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."*

Evidenziato che

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di

prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.

- La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
- In particolare, l'art. 21 della citata Legge, rubricato "*Rapporti con i soggetti accreditati*" prevede che:
 1. *La Giunta regionale, sentiti i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.*
 2. *La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.*
 3. *La Regione e le AA.SS.LL., anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*

Visto

- Il R.R. 14/2014 avente ad oggetto "*Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n.3 Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno.*"

Dato atto che

- con DGR n.808/2023 "*D.Lgs. 502/92 art.8 quinquies – Fondi di remunerazione regionali per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevoli per l'anno 2023*" sono stati determinati fondi unici e invalicabili regionali di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alla salute mentale distinti per salute mentale adulto e salute mentale età evolutiva;
- con DGR n.1198/2024 ad oggetto: "*DGR n. 1982/2023 - Rideterminazione fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevole per l'anno 2024*", erano stati individuati i nuovi tetti di spesa per l'anno 2024, rideterminando il Fondo unico di remunerazione invalicabile per la SALUTE MENTALE ETA' EVOLUTIVA in €. 5.304.190,27;
- con DGR n. 1265 del 11/08/2025 ad oggetto "*D. Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevole per l'anno 2025*" la Regione Puglia ha approvato per l'anno 2025 i Fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate alla Salute Mentale età adulta ed età evolutiva, stanziando come Fondo unico di remunerazione invalicabile per la SALUTE MENTALE ETA' EVOLUTIVA ASL BA la somma di €. 3.895.103,40.

Preso, altresì, atto che nella succitata DGR n. 1265/2025, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto Fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali relative all' autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali (D.Lgs. n. 502/92 e L. R. n. 9/2017) sono state impartite ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi, in tema di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture della salute mentale per adulti e per l'età evolutiva autorizzate all'esercizio ed accreditate (*paragrafo A*) ed in merito alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate (*paragrafo B*), che di seguito si trascrivono:

A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE DELLA SALUTE MENTALE PER ADULTI DI CUI AL R.R. n.7/2002, ALLA DGR n.793/2020 ED AL R.R. N. 18/2014 E PER L'ETA' EVOLUTIVA DI CUI AL R.R. N.14/2014 AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE

- a. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2025 assegnato con il presente provvedimento procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture della salute mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2022, alla DGR n.793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. n.14/2014 autorizzate all'esercizio ed accreditate;
- b. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture della salute mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2022, alla DGR n.793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. n.14/2014 autorizzate all'esercizio ed accreditate deve concludersi entro e non oltre il 31/08/2025;
- c. la struttura di cui al R.R. n. 7/2002, alla DGR n.793/2020, al R.R. 18/2014 ed al R.R. n.14/2014 autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata solo con la ASL in cui ha sede operativa;
- d. i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali sottoscrivono gli accordi contrattuali sulla base dei posti autorizzati e accreditati insistenti nella provincia a prescindere dalla residenza dei pazienti sul territorio regionale;
- e. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n.1293/2022, DGR n.149072022 e DGR n.1541/2022;
- f. tenuto conto dell'obbligo previsto dal R.R. n.7/2002 e s.m.i. (cfr. R. n. 11/2008) di utilizzo da parte degli erogatori accreditati dal CCNL sanità privata per il personale in organico, la Regione ha nel corso degli anni, determinato le tariffe di riferimento regionale per le giornate di degenza nelle strutture Comunità riabilitativa (CRAP), Comunità Alloggio (CA), Gruppo appartamento (GA) e Centro Diurno (CD) parametrando il costo del personale al CCNL AIOP. Tale obbligo è stato confermato anche con la DGR. N. 1490/2022. A tal fine è fatto espresso divieto di sottoscrivere accordo contrattuale con un erogatore privato accreditato della salute mentale adulto di cui al R.R. n. 7/2002 in mancanza di utilizzo del CCNL AIOP con invito a segnalare l'inadempimento ai fini dell'avvio del procedimento di cui all'art.26 della L. R. n. 9/2017;
- g. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture della salute mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2002, alla DGR n.793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. 14/2014 devono essere trasmessi entro e non oltre il 15/09/2025 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- h. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2025;
- i. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture della Salute Mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2002, alla DGR n.793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. n. 14/2014 ai sensi dell'art.21 comma 1 L.R. n.9/2017 e s.m.i. e dell'art.8 quinquies del D.Lgs. n.502/92.

B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE

- a. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPIA) incardinato nel suddetto Dipartimento;
- b. il DSM/NPIA valuta e prende in carico il paziente e, se appropriata, autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura e la relativa spesa, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
- c. il DSM/NPIA autorizza la degenza /frequenza nella struttura contrattualizzata con la propria ASL nel limite dei posti oggetto di accordo contrattuale;
- d. il DSM/NPIA, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza /frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa;
- e. i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali sottoscrivono gli accordi contrattuali sulla base dei posti autorizzati e accreditati insistenti nella provincia a prescindere dalla residenza dei pazienti sul territorio regionale;
- f. l'inserimento dei pazienti in struttura avviene previa valutazione e presa in carico dell'assistito da parte del DSM di residenza, il DSM/NPIA della ASL di residenza si interfaccia con il DSM/NPIA della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno a cura del DSM/NPIA della ASL in cui ha sede la struttura;
- g. l'inserimento di pazienti residenti in ASL diversa da quella in cui la struttura ha la sede operativa avviene con comunicazione, entro e non oltre 48 ore dalla presa in carico del paziente nella struttura, da parte del DSM/NPIA di residenza e della struttura ospitante al DSM/NPIA in cui ha sede la struttura a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti del paragrafo A;
- h. è fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti in strutture della salute mentale per adulti e per l'età evolutiva insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla D,G.R.n. 412/2023. Di tanto si terrà conto in sede di valutazione degli obiettivi annuali e di mandato assegnati ai Direttori Generali;
- i. il mancato rispetto delle indicazioni impartite con il presente provvedimento o con i provvedimenti innanzi richiamati, da segnalarsi da parte del Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento DSM/NPIA della ASL al Dipartimento Politiche

della Salute e Benessere Animale comporterà per il soggetto erogatore la sospensione e/o revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art.26 della L.R. n.9/2017.

Precisato che con nota regionale prot.n. 463514/2025, il Dipartimento della Salute della Regione Puglia, nel notificare la predetta DGR alle AA.SS.LL., ha consentito alle stesse di procedere alla stipula dei contratti oltre il termine ivi stabilito (31.08.2025) vista l'imminente scadenza del medesimo alla data di notifica dell'atto.

Accertato che

- la Regione Puglia garantisce i LEA sociosanitari in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone con disturbi mentali dell'età evolutiva attraverso le strutture disciplinate dal R.R. n. 14/2014;

Vista la DGR Regione Puglia n. 1293/2022 con la quale sono state determinate le tariffe di riferimento regionale relative alle prestazioni residenziali e semiresidenziali in riferimento all'Assistenza Sociosanitaria in favore dei soggetti in età evolutiva.

Considerato che il fabbisogno strutturale delle unità residenziali e semiresidenziali è definito dal Regolamento Regionale n. 14/2014, che, per l'ASL Bari, prevede l'attivazione di tre strutture residenziali da 10 posti ciascuna e quattro strutture semiresidenziali da 20 utenti ciascuna come da prospetto sottostante

Centri Semiresidenziali Terapeutici per Minori								
Tipologia struttura	Società/cooperativa/ente	Tipologia	Capacità ricettiva	Numero Strutture previste dal R.R. n.14/2014	Tariffa regionale di riferimento	Tariffa a carico del SSR (euro) (B)	Giorni (C)	Totale (AxBxC)
Privata	STRUTTURA RESIDENZIALE Art.2 R.R.n.14/2014	Centro Semiresidenziali	20	4	96,28	96,28	297	2.287.612,80 €

Centri Residenziali Terapeutici per Minori								
Tipologia struttura	Società/cooperativa/ente	Tipologia	Capacità ricettiva	Numero Strutture previste dal R.R. n.14/2014	Tariffa regionale di riferimento	Tariffa a carico del SSR (euro) (B)	Giorni (C)	Totale (AxBxC)
Privata	STRUTTURA RESIDENZIALE Art.1 R.R.n.14/2014	Centro Residenziale	10	3	251,26	251,26	365	2.751.297,00 €

Evidenziato che

- nell'ambito territoriale della Asl Bari tutte le strutture private erogatrici delle prestazioni innanzi indicate risultano ad oggi accreditate;
- la spesa storica sostenuta, nella Asl Ba, per l'acquisto delle prestazioni di che trattasi nell'anno 2025 corrisponde alla massima capacità erogativa delle strutture residenziali e semiresidenziali private accreditate, per il relativo numero di posti accreditati, tenendo conto altresì della data di accreditamento di alcune strutture avvenuta in corso d'anno e della relativa spesa storica pari ad € 4.578.106,24=, oltre IVA, per complessivi € 4.755.601,62=, come da prospetto sinottico allegato ma non pubblicabile per motivi di privacy;
- nell'ambito di tale spesa, il dato economico relativo agli inserimenti nelle strutture di soggetti in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria è pari ad una previsione di spesa, parametrata al 31/12/2025 di circa € 688.114,84 (IVA non dovuta). Trattasi di inserimenti "necessitati" rispetto ai quali la Neuropsichiatria Infantile è giuridicamente tenuta a provvedere, sia per la tutela della salute dei minori,

sia per la necessaria esecuzione di provvedimenti aventi carattere vincolante. Si rileva, inoltre, un fabbisogno assistenziale in costante crescita, con impatto significativo sulle capacità ricettive e sulla spesa complessiva.

Considerato che

- Questa Asl ha evidenziato ai competenti Uffici Regionali, nel corso di appositi incontri, la necessità di adeguare lo stanziamento previsto nella DGR n. 1265/2025 alla copertura della massima capacità erogativa delle strutture accreditate, considerato anche il dato incrementale della spesa relativa ai pazienti inseriti in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- il Dipartimento Salute della Regione Puglia, con nota prot. n. 0659874/2025, preso atto delle segnalazioni pervenute, riguardanti le difficoltà nel garantire l'acquisto di prestazioni da parte dei soggetti autorizzati e accreditati per la Salute Mentale, ha autorizzato le Direzioni Strategiche delle AA.SS.LL. a contrattualizzare tutti i posti accreditati delle strutture private erogatrici;
- tanto, nelle more di ulteriori approfondimenti, che i competenti Uffici Regionali hanno contestualmente attivato, tesi a definire adeguate e differenti modalità di copertura della spesa relativa ai pazienti, ospitati nelle strutture psichiatriche, inseriti dalla competente Autorità Giudiziaria, scorporandola dal relativo Fondo;
- a tal fine, con la medesima nota e con la successiva nota prot. 701626 dell'11/12/2025 la Regione ha richiesto a tutte le Asl di voler fornire apposita rendicontazione relativa all'anno in corso, onde quantificare la relativa spesa;
- l'ASL Bari con nota prot. n.155934/2025, in riscontro della suddetta comunicazione regionale, ha inoltrato la rendicontazione dettagliata, evidenziando le circostanze di cui ai punti precedenti ed indicando i dati relativi alla spesa effettivamente sostenuta, con particolare riferimento agli inserimenti dei pazienti nelle strutture in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in Comunità per una spesa stimata previsionale al 31/12/2025, pari ad € 688.114,84=, iva non dovuta

Dato atto che con DDG n. 446 del 28/02/2025 la ASL BA ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2025 - Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2025-2026-2027

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito a quanto innanzi espresso e, per l'effetto,

- di recepire la DGR n. 1265/2025, ripartendo il fondo di remunerazione 2025 tra le strutture private accreditate, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ma non pubblicabile per motivi di privacy;
- di recepire la nota regionale prot. 0659874/2025 e, pertanto, di procedere alla contrattualizzazione delle strutture private accreditate, considerando, per ciascuna di esse, la massima capacità erogativa, tenendo altresì conto della data di accreditamento di alcune strutture avvenuta in corso d'anno e della relativa spesa storica dando evidenza, per la parte eccedente il fondo, della spesa che afferisce ai pazienti inseriti in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comunicata ai Competenti Uffici regionali giusta nota prot. 155934/2025.

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

D E L I B E R A

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

1. **di prendere atto e recepire** il contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia 1265/2025 relativamente al "*Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per la salute mentale età evolutiva valevole per l'anno 2025*" che assegna alla ASL BA un fondo valevole per l'anno 2025 pari a € 3.895.103,40;

2. **di prendere atto**, altresì, delle note del Dipartimento Salute della Regione Puglia prot.n. 0659874/2025 e n.701626 dell'11/12/2025, agli atti del procedimento;
3. **di richiamare** la nota prot. 155934/2025, con cui questa ASL ha fornito ai competenti Uffici regionali apposita rendicontazione della spesa sostenuta, con particolare riferimento alla quantificazione della previsione di spesa al 31.12.2025, di circa €. 688.114,84 = iva non dovuta per i pazienti inseriti nelle strutture su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, per le conseguenti valutazioni di competenza regionale;
4. **di ripartire** il Fondo tra le strutture residenziali e semiresidenziali afferenti alla Salute Mentale età evolutiva e individuate nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ma non pubblicabile per motivi di privacy ed in ottemperanza alla nota della Regione Puglia prot. n. 463514/2025 e della nota prot.n. 0659874/2025;
5. **di procedere** alla contrattualizzazione delle strutture private accreditate, e pertanto, di acquistare le relative prestazioni considerando, per ciascuna delle strutture, la massima capacità erogativa, tenendo altresì conto della data di accreditamento di alcune strutture avvenuta in corso d'anno e della relativa spesa storica dando evidenza, per la parte eccedente il fondo, della spesa relativa ai pazienti inseriti in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comunicata ai Competenti Uffici regionali giusta nota prot. 155934/2025;
6. **di demandare** al Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva (nelle more dell'adozione da parte della Regione Puglia di appositi schemi di accordo contrattuale relativi alla fattispecie di che trattasi) la predisposizione degli accordi contrattuali valevoli per l'anno 2025, che saranno sottoscritti dal Direttore Generale, con gli Enti gestori di strutture private autorizzate ed accreditate insistenti sul territorio provinciale dell'ASL BA, nei limiti dei tetti di spesa a ciascuna attribuiti;
7. **di dare atto, altresì**, che il suddetto importo va imputato sui seguenti conti economici: CE 70611100045 "Ass.za Riabil. Residenziale per malati e disturbati mentali privato" per € 2.434.772,22 (IVA compresa) e CE 70611100020 "Ass.za Riabil. Semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato" per € 2.320.829,40 (IVA compresa).
8. **di dare mandato** al Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva di attenersi, negli inserimenti degli assistiti nelle strutture contrattualizzate, alle prescrizioni operative indicate nella DGR n. 1265/2025, dettagliatamente declinate nel Paragrafo B) ed accluse al presente atto;
9. **di trasmettere** copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza alla Direzione dell'AGRF ASL BA;
10. **di demandare** l'AGRF all'aggiornamento dell'autorizzazione di spesa sul sistema gestionale MOSS, così come derivante dal presente provvedimento per consentire l'emissione dei relativi ordini NSO;
11. **di notificare**, per il tramite della NPIA ASL BA, il presente provvedimento:
 - alla Regione Puglia-Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategica e Governo dell'Offerta -Programmazione e Monitoraggio assistenza Socio Sanitaria;
 - ai Legali Rappresentanti degli Enti gestori delle Comunità/Strutture richiamate.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20250002980 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250002594 DEL 19/12/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Zizzi Maria Concetta	 Firmato digitalmente il 17/12/2025 14:23
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Irmici Angela	 Firmato digitalmente il 17/12/2025 14:39
Direttore/Responsabile di Struttura	Lozito Vito	 Firmato digitalmente il 18/12/2025 14:16